

**LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 23 recante: "Legge regionale n. 3 del 28 febbraio 1995, recante: 'Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85. Abrogazione delle LL.RR. n. 41/86 e 16/89'. Interpretazione autentica dell'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 3/1995".**  
(BUR n. 46 del 26 aprile 1995)

#### **Articolo unico**

1. L'espressione "non ancora definite" riportata all'art. 4, comma 1) della legge regionale del 28.02.1995, n. 3, deve intendersi nel senso che le autorizzazioni paesistiche la cui istruzione è stata completata dall'assessorato competente e trasmessa al Presidente della Giunta regionale per l'emissione del relativo decreto prima dell'entrata in vigore della città L.R. n. 3/1995, sono definite ai sensi della normativa preveggenete.